

COMUNE DI SANGIUSTO CANAVESE FAX (0124) 350.760

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Art.1 Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati tra cui rientrano, dall' entrata in vigore della Legge Comunitaria 1995/1997 n.128 del 27.04.1998, i rifiuti compresi nell'elenco di cui al n. 1 punto 1.1.1, lettera) I della deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984, ad esclusione degli imballaggi terziari e degli imballaggi secondari non conferiti in raccolta differenziata, ai sensi dell'art.

43, comma secondo, del 5.1,gs. n. 22/97 - svolto in regime privativa nell'ambito del territorio comunale, e istituita apposita tassa o.nI'1uo.le, do. applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 2 Servizio di nettezza urbana

1. Il servizio di Nettezza Urbana e disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del DPR 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all 'art. 59 del D.Lgs.507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc).

Art. 3 Contenuto del regolamento

1. Il presente Regolamento integra, la, disciplina, legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge(dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 4 Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l' applicazione della tassa, così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa e' effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.

2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa e dovuta dal proprietario 0, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

Art. 5 Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura 0 per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
b) soffitte, ripostigli, stenditori, lavanderie, legnaie e simili- limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore 0 uguale a M. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;

c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1. e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino 0 a parco;
d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;

- e) unita immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
- f) fabbricati danneggiati- non agibili- in ristrutturazione, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria 0 di variazione e debbono essere

direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi 0 ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l' obbligo dell' ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privati va comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale 0 di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- b) i locali e le aree per i quali l' esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici 0 nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base aIle norme vigenti.

Art. 6 Commisurazione della tassa

1. La tassa, a norma del 1° comma dell' art. 65 del D.Lgs. 507/1993, e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unita di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati traducibili nei locali ed aree per il tipo di usa cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.

2. La superficie tassabile e misurata sul filo interno dei muri 0 sul perimetro interno delle aree scoperte.

Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a. mezzo metro quadrato 5i trascurano, quelle

superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. Nelle unita immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa e dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Art. 7 Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa e dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati e svolto in regime di privativa. La tassa e comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimettrata quando, di fatto, detto servizio e attuato.

2. Le condizioni previste al comma 4 dell' art. 59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo e dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributi del Comune. Dalla data della - diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

3. In caso di mancato svolgimento del servizio 0 nel caso ih cui lo stesso servizio Venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo e dovuto iri misura pari al 40% della tariffa.

4. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza dela raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacita ricettiva.

Art. 8 Parti comuni del condominio

1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell'art. 5, comma 2, punto e).

2. Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 507/1993, aumenta la superficie di ciascun condominio di una quota, secondo il presente prospetto:

- * aumento del 10% agli alloggi siti in edifici sino a 4 condomini**
- * aumento del 6% agli alloggi siti in edifici sino a 6 condomini**
- * aumento del 3% agli alloggi siti in edifici oltre i 6 condomini**

Art. 9 Classi di contribuenza

1. La classificazione delle categorie e sottocategorie tassabili, ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del D.Lgs. n. 50T/2003 e la seguente:

CATEGORIE SOTTO CATEGORIE

- 1 case, appartamenti e locali 1.1 abitazioni**
- adibiti ad uso abitazione**
- 2 uffici pubblici o privati, 2.1 uffici pubblici**
- studi professionali, banche, 2.2 uffici privati**
- ambulatori 2.3 studi professionali**
- 2.4 banche**
- 2.5 ambulatori**
- 3 stabilimenti industriali ed 3.1 stab industriali**
- opifici, mense aziendali 3.2 opifici**
- 3.3 mense aziendali**
- 4 negozi, botteghe ad uso 4.1 negozi**
- commerciale o artigianale 4.2 magazzino**
- 5 ristoranti, bar, esercizi 5.1 ristoranti**
- pubblici 5.2 bar**
- 5.3 esercizi pubblici**
- 6 alberghi 6.1 alberghi**

Art. 10 Riduzioni

- 1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite.**
- 2. Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.**
- 3. E' ridotta del 70% la tariffa relativa a tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale.**

Art. 11 Tassa giornaliera di smaltimento

- 1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio e istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.**
- 2. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.**
- 3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso maggiorata dell'importo percentuale del 50%.**
- 4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs.**

507/1993.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione 0 che non comportano il pagamento della TOSAP, 1a tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, e recuperata con sanzione, interessi e accessori.

6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per 1a tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 12 Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione 0 detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite. e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti 0 detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

4. La denuncia deve contenere:

- a) l'indicazione del codice fiscale;**
- b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare 0 la convivenza;**
- c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;**
- d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;**
- e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree**
- f) la provenienza;**
- g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.**

5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art. 13 Decorrenza della tassa

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale da diritto all'abbono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per l'annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostrò di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto e disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia e da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui iscritto il tributo.

Art. 14 Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o_acquisti in- sede di accertamento d' uffici tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l' ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

Art. 15 Sanzioni

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993 3i applicano le 3anzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art. 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila, si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge 689/1981.

Art. 16 ' Accertamento, riscossione e contenzioso

1. L' accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanta previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D.Lgs. 507/1993.

2. Il contenzioso, fino all' insediamento degli organi previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e disciplinato alla stregua dell'art. 63 del DPR 28 gennaio 1988, n. 43 e dell'art. 20 del DPR 26 ottobre 1972, n.638 e successive modificazioni.

Art. 17 Entrata in vigore

1. Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili.

2. Il presente provvedimento è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23 febbraio 2000, pubblicata all' Albo Pretorio il giorno , e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi senza opposizione o reclami. Il presente Regolamento è stato altresì ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune di San Giusto per 15 giorni consecutivi dal giorno al giorno , ai sensi dell' art. 12 della Legge 07.08.1990, n. 241.

Modifiche apportate con cc 22 del 30/06/2003

Art.: 10 Riduzioni

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite.

2. Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenze;od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.

3. E' ridotta del 70% la tariffa relativa a tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale.

4. La tariffa viene ridotta ricorrendo le ipotesi sotto descritte:

a) per le abitazioni con unico occupante, del 30%;

b) per le abitazioni che, nel corso dell 'ultimo anno, abbiano le utenze domestiche pari a zero consumi, del 50%.

Le condizioni di cui alle lettere a) e b) dovranno risultare dalla denuncia iniziale, di variazione od integrazione, in cui dovranno essere espressamente dichiarate l'abitazione di residenza e l'abitazione principale nonché il fatto che l' immobile non sarà ceduto in locazione o comodato.

Il venir meno delle condizioni che danno diritto alle condizioni previste, dovrà essere denunciato entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'ufficio tributi del comune ed avrà efficacia dal primo giorno del bimestre solare successivo. In difetto si provvederà al ricupero del tributo ed alle sanzioni, con le modalità previste per

legge.

5. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili e la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti può formare oggetto di accertamento da parte dell'ufficio tributi che, per gli opportuni controlli, può avvalersi delle risultanze anagrafiche, può disporre accertamenti in loco ed effettuare controlli incrociati con le altre banche dati disponibili.

Ar1:. 11 Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano 0 detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente